

INTERROGAZIONE URGENTE

La sottoscritta consigliera capitolina

Premesso che:

- l'art. 147quater del 18 agosto 2000 n. 267 definisce i Controlli sulle società partecipate non quotate (articolo introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012) dove al comma 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione ~~definisce preventivamente~~, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. 4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni (comma così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014) 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (comma così modificato dall'art. 9, comma 9-ter, legge n. 124 del 2013).

Dato atto che

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 37 del 6 maggio 2016, Roma Capitale si è dotata di un nuovo "Regolamento del sistema integrato dei controlli interni" al fine di consentire l'espletamento dell'attività di controllo in modo coordinato e sinergico a garanzia dell'economicità, efficacia, efficienza, legalità e buon andamento della gestione complessiva dell'Ente e della performance, nonché in relazione al funzionamento degli organismi partecipati; l'articolo 3, comma 2, del citato Regolamento ha rinviato ad uno specifico atto regolamentare, in ottemperanza ai principi declinati nell'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la disciplina dei controlli sugli enti ed organismi strumentali, aziende e società partecipate non quotate che compongono il gruppo amministrazione pubblica Roma Capitale;
- in data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"; l'art. 2 del predetto D.Lgs. 175/2016, ha fornito - tra l'altro - la definizione di controllo analogo come *"la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante"*; il medesimo articolo ha altresì fornito la definizione di

controllo analogo congiunto come "la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Considerato che

- con deliberazione n. 27 del 22 marzo 2018 l'Assemblea Capitolina Roma Capitale si è dotata di un proprio Regolamento sul controllo analogo; detto Regolamento, in applicazione dei principi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, disciplina le modalità di svolgimento delle funzioni di direzione, indirizzo, supervisione e controllo e coordinamento (in breve controllo analogo) da parte di Roma Capitale sulle società *in house* che gestiscono servizi pubblici locali e servizi strumentali, al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle Società controllate; le disposizioni contenute nel citato Regolamento costituiscono altresì principi di riferimento, in quanto compatibili, nei confronti delle Società partecipate sulle quali Roma Capitale non esercita il controllo analogo nonché per gli organismi partecipati diversi dalle Società di capitali (Fondazioni, Istituzioni, Associazioni ecc.);
- nel rispetto delle richiamate disposizioni normative di settore e delle Linee Guida A.N.A.C. lo strumento regolamentare ha inteso individuare molteplici modalità di controllo, svolte in via: preventiva: consistente nella verifica preventiva della coerenza degli atti e degli strumenti di programmazione e pianificazione aziendale agli indirizzi, ai programmi e alle direttive di Roma Capitale; concomitante: consistente nel monitoraggio, nel corso dell'esercizio, dei risultati della gestione, della qualità e quantità dei servizi erogati e delle prestazioni contrattuali, degli equilibri economico-finanziari, dell'osservanza dei vincoli di legge e della verifica sul tempestivo rispetto delle direttive impartite da Roma Capitale; successiva: consistente nella riconciliazione dei crediti e dei debiti delle Società con l'Amministrazione, nell'accertamento che le relazioni dell'organo di controllo societario e del revisore legale attestino la correttezza formale e sostanziale dei bilanci e della documentazione a corredo, nell'esame degli scostamenti dagli obiettivi programmati, nel monitoraggio della quantità e la qualità dei servizi erogati, nella redazione del bilancio consolidato;
- l'articolo 3 del citato Regolamento prevede: - al comma 1, che il controllo analogo sia esercitato in modo integrato dalle seguenti strutture: Gabinetto del Sindaco, Segretariato Generale, Ragioneria Generale, Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma Capitale, Dipartimento Razionalizzazione della Spesa, Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e Dipartimenti Committenti; - al comma 2, che l'esercizio coordinato e congiunto delle competenze inerenti il controllo analogo da parte delle Strutture di cui al comma 1 sia delineato con successivo atto di Giunta Capitolina; ritenuto pertanto necessario approvare un provvedimento di organizzazione con il quale vengono stabilite le modalità organizzative per l'esercizio del controllo analogo e attribuite le funzioni a ciascuna Struttura per quanto di rispettiva competenza;

Visto che

- Con deliberazione di giunta capitolina del 19 MARZO 2019 n. 51 Protocollo RC n. 8713/19 Modalità organizzative dell'esercizio delle funzioni di controllo analogo la giunta capitolina ha approvato in attuazione di quanto previsto nella deliberazione di Assemblea Capitolina n. 27 del 22 marzo 2018 avente ad oggetto "Regolamento sul controllo analogo", il documento "Regolamento di organizzazione per l'esercizio del controllo analogo", con incluso (All. A), tabella esplicativa/riassuntiva della ripartizione delle competenze, e All. B).

Interroga la Sindaca e l'assessore competente

- ad esplicitare secondo quanto previsto dall'articolo 147 quater del D.Lgs 267/2000 come l'amministrazione capitolina ha **organizzato il sistema informativo finalizzato** a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
- ~~Ad esplicitare quali sono le date prescrittive che il dipartimento partecipate e la ragioneria~~ generale di Roma Capitale devono rispettare per espletare l'articolo 6 relativo al Piano strategico operativo relativamente all'approvazione del DUP all'assemblea capitolina, nonché le date prescrittive delle linee guida per la redazione del documento programmatico ~~aziendale denominato~~ **PIANO STRATEGICO OPERATIVO (PSO) composto dal piano** gestionale annuale (PGA) e dal Piano industriale Pluriennale (PIP).
- Ad esplicitare la data prescrittiva entro la quale ciascuna società annualmente deve fornire al dipartimento partecipate e alla ragioneria il **PIANO STRATEGICO OPERATIVO (PSO)**.
- A chiedere se intendano rendere pubblici ai cittadini il **PIANO STRATEGICO OPERATIVO (PSO)** composto dal piano gestionale annuale (PGA) e dal Piano industriale Pluriennale (PIP).

Data 5 ottobre 2019

Consigliera M5S
Monica Montella

